



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
ROMA**

pec: persomil@postacert.difesa.it

Prot. N. 369/2026

OGGETTO: Legge 18 luglio 2025, n. 106. Richiesta disposizioni applicative.

E, per conoscenza:

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ROMA

- Ufficio Relazioni Sindacali

- 1° Reparto

pec: stamadifesa@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

ROMA

- UCAG

- 1° Reparto

pec: stataereo@postacert.difesa.it

1. La legge 18 luglio 2025, n. 106 ha previsto, tra gli altri, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici, a decorrere dal 1^o gennaio 2026, una serie di benefici volti ad assicurare le necessarie tutele per esami specialistici e la prosecuzione delle cure nel caso di malattie oncologiche, rare o croniche che abbiano determinato un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. A tal fine, sinteticamente, l'articolo 1 prevede la possibilità di fruizione di un periodo di congedo non superiore a ventiquattro mesi senza retribuzione, mentre l'articolo 2 stabilisce il diritto di poter beneficiare di dieci ore di permesso annue, con trattamento economico secondo le disposizioni vigenti.
2. Nel particolare, l'articolo 2 stabilisce che il diritto di fruire delle dieci ore di permesso annue spetti anche *“ai dipendenti di lavoro pubblici [o privati] con figlio minorenni affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento”*, con il mantenimento del trattamento economico. Si tratta, quindi, del riconoscimento di un considerevole beneficio accordato al lavoratore e diretto al figlio minorenne con patologie rare, croniche, in fase progressiva o non ancora stabilizzata, che necessitano di accertamenti clinici e cure protocollari effettuate in condizione di estrema fragilità, in cui l'intera rete del supporto familiare assume un rilievo fondamentale. In tale contesto, l'istituto dei permessi pari a dieci ore annue ai sensi della l. n. 106/2025 assume natura complementare ed aggiuntiva rispetto agli strumenti assistenziali, già presenti e riconosciuti al personale militare ai sensi dell'art. 981 del COM, costituendo strumento



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

normativo ad ulteriore sostegno dell'assistenza genitoriale verso il figlio minorenni affetto da patologia invalidante.

3. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l'istituto richiamato sia applicabile direttamente a favore del personale militare, nondimeno si chiede a Codesta Direzione Generale di fornire quanto prima agli enti/reparti le necessarie indicazioni tecnico/applicative, al fine di rendere concretamente fruibile il beneficio genitoriale previsto dall'articolo 2 della l.n.106/2025.
4. Si rimane in attesa.

Roma, 31 marzo 2026

AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso BRASILE